

Regolamento per il conferimento di incarichi professionali

1. Il presente regolamento definisce e disciplina i criteri, i requisiti e le procedure per il conferimento di incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa.
2. Il presente regolamento non si applica agli incarichi conferiti per il patrocinio e la difesa di giudizio dell'amministrazione, ai componenti degli organismi di controllo interno e dei nuclei di valutazione, né agli incarichi professionali di progettazione e di direzione lavori.
3. L'Azienda può conferire a soggetti esterni di provata competenza incarichi individuali, sulla base di un apposito disciplinare di incarico, che determini preventivamente la durata, il luogo, l'oggetto e il compenso della collaborazione.
4. L'incaricato viene individuato con atto del Direttore, in conformità a quanto stabilito dalla normativa vigente e sulla base dei criteri e delle direttive individuate dal Consiglio di Amministrazione nel "Programma Annuale degli Incarichi" e nei limiti di spesa previsti nel bilancio di previsione.
5. Per conferire gli incarichi di cui al precedente articolo, il Direttore deve accertare l'esistenza di tutte le condizioni previste dall'art. 7, comma 6 e seguenti del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., per quanto applicabili alle ASP.
6. Gli incarichi possono essere conferiti ad esperti di particolare e comprovata specializzazione, anche universitaria. Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti d'opera per attività che devono essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo e dei mestieri artigianali, fermo restando la verifica della documentata esperienza nella materia oggetto dei medesimi incarichi.
7. La verifica del rispetto di tutti i presupposti di legittimità di cui ai punti precedenti deve risultare analiticamente nell'atto di conferimento.
8. Gli incarichi devono essere affidati con procedura comparativa. La selezione è indetta con avviso pubblico approvato dal Direttore ed avviene per titoli, ovvero per titoli e colloquio.

9. Si può prescindere dall'espletamento della procedura comparativa ed il Direttore potrà conferire incarichi in via diretta, previa informazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, ad un soggetto di idonea professionalità, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità nei seguenti casi:
- quando, a seguito di svolgimento di precedente procedura comparativa, per qualsiasi motivo, l'individuazione dell'incaricato non abbia avuto luogo, purché non siano modificate le condizioni dell'iniziale proposta di incarico, ovvero quando a seguito dell'avviso non pervenga all'ASP alcuna candidatura oppure quelle pervenute siano giudicate non idonee. In tal caso l'incarico sarà assegnato ad altro soggetto in possesso dei requisiti individuati dal Consiglio di Amministrazione.
 - le collaborazioni occasionali che si esauriscono in una sola azione o prestazione, caratterizzata da un rapporto "intuitu personae" che consente il raggiungimento del fine e che comportano una spesa equiparabile ad un rimborso spese, (es. partecipazioni a convegni e seminari, singola docenza, traduzione di pubblicazioni e simili, commissione di concorso pubblico...);
 - in caso di estrema urgenza, determinata da eventi imprevedibili e non compatibili con i tempi necessari per l'esperimento di procedura comparativa;
 - quando si tratta di attività complementari, non comprese nell'incarico principale già conferito che per motivi sopravvenuti siano diventate necessarie per l'utile svolgimento dell'incarico stesso; in tal caso le attività complementari possono essere affidate senza il ricorso alla procedura comparativa, direttamente al prestatore dell'incarico principale, a condizione che esse non possano essere separate senza recare pregiudizio agli obiettivi o ai programmi perseguiti mediante l'incarico principale;
 - per attività di natura artistica o culturale che sono strettamente connesse a particolari prestazioni che non comportano titoli accademici e per attività comportanti prestazioni professionali comunque non comparabili, in quanto strettamente connesse alle abilità del prestatore d'opera o a sue particolari interpretazioni e/o elaborazioni, per cui risulta notorio che egli solo può fornirle o eseguirle con il grado di perfezionamento richiesto;
 - per incarichi fiduciari di ridotte entità e per esigenze particolari, preventivamente indicati in sede di approvazione del programma annuale degli incarichi.
10. L'avviso di selezione sarà reso pubblico mediante pubblicazione sul sito internet e all'Albo Pretorio dell'ASP, per un periodo di tempo di norma non inferiore a 15 giorni e non superiore a 30; per particolari e motivate ragioni di urgenza detto termine può essere ridotto a 5 giorni.
11. Il Direttore e/o i Responsabili dei servizi verificano il corretto svolgimento dell'incarico mediante riscontro delle attività svolte dall'incaricato con i risultati dallo stesso ottenuti.
12. L'Azienda rende noti gli incarichi conferiti mediante formazione e pubblicizzazione periodica sul sito internet dell'ASP di un elenco degli incarichi conferiti. L'elenco dovrà contenere per ogni incarico i riferimenti identificativi dell'incaricato, l'oggetto, la durata ed il compenso.